

L'art. 27 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto una serie di misure mirate a contrastare il fenomeno delle frodi IVA legate alle operazioni intracomunitarie.

Tra queste rientra, a pieno titolo, l'autorizzazione al compimento di operazioni intracomunitarie. In pratica ciascun contribuente, per effettuare operazioni intracomunitarie, dovrà manifestarne in via preventiva la volontà all'Agenzia delle Entrate.

L'obbligo riguarda sia i soggetti che devono ancora richiedere l'attribuzione della partita IVA, sia i soggetti già attivi.

Lo scopo è di garantire, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione Europea in materia di contrasto alle frodi, un monitoraggio continuo dei soggetti che pongono in essere operazioni intracomunitarie e che vanno inseriti nell'**archivio informativo VIES** (VAT Information Exchange System) dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.

Con i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 sono state definite le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e i criteri di inclusione delle partite IVA nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere tali operazioni.

Le modalità di richiesta dell'autorizzazione a procedere all'effettuazione di operazioni intracomunitarie variano in relazione al momento in cui la volontà può essere espressa. In particolare si distinguono le ipotesi in cui la volontà è espressa:

- a) in fase di richiesta dell'attribuzione della partita IVA, tramite i modelli AA7 (**soggetti che iniziano l'attività**);
- b) in un secondo momento, tramite presentazione di apposita istanza in carta libera all'Agenzia delle Entrate (**soggetti già in attività**).

Autorizzazione per i soggetti che iniziano l'attività

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA all'Agenzia delle Entrate e manifestare nella dichiarazione di inizio attività volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie compilando il campo "*Operazioni Intracomunitarie*" del modello AA7.

L'Agenzia delle Entrate ricevuta la "*dichiarazione di volontà*" ad effettuare operazioni intracomunitarie effettua una specifica attività di controllo.

Entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà, l'Agenzia verifica che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettua una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio.

Tale verifica può avere:

- **esito negativo:** L'Agenzia competente emette provvedimento di diniego. Tale provvedimento è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti, entro 60 giorni dalla notifica;
- **esito positivo:** decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione senza che sia stata negata l'autorizzazione (silenzio-assenso), l'Amministrazione Finanziaria include il soggetto passivo nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (VIES).

Nei confronti dei soggetti iscritti nel suddetto archivio informatico saranno effettuati:

a) controlli più approfonditi entro 6 mesi.

Se tali controlli hanno esito:

- positivo, il soggetto rimane iscritto nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati;
- negativo, l'Agenzia emana un provvedimento di revoca;

b) controlli periodici che determineranno, in caso di esito negativo, l'avvio di un'attività di controllo e l'emanazione di un provvedimento di revoca.

Va precisato che nei trenta giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA nella quale viene manifestata la volontà di procedere all'effettuazione di operazioni intracomunitarie il soggetto potrà effettuare solo operazioni interne.

Solo dal trentunesimo giorno, salvo provvedimento di diniego, potrà effettuare anche operazioni intracomunitarie.

Autorizzazione per i soggetti già in attività

Il nuovo regime autorizzatorio opera anche per i soggetti già in attività i quali, tranne alcuni casi, sono tenuti a presentare un'apposita istanza per essere inclusi nell'archivio VIES e poter, quindi, effettuare operazioni intracomunitarie.

A tal riguardo, occorre distinguere i soggetti:

1. con inizio di attività anteriormente al 31 maggio 2010
2. con inizio di attività tra il 31 maggio 2010 ed il 28 febbraio 2011;

1. Inizio attività anteriormente al 31 maggio 2010

Coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA prima del 31 maggio 2010 vanno distinti in due gruppi:

- a) coloro che non hanno presentato gli elenchi Intra riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010 o che pur avendoli presentati non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009, sono esclusi dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie entro la data del 28 febbraio 2011;
- b) coloro che hanno presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, sempreché abbiano regolarmente presentato la dichiarazione IVA/2010 rimangono iscritti nel suddetto archivio. I soggetti che risulteranno esclusi dall'archivio entro il 28 febbraio 2011, qualora intendano porre in essere operazioni intracomunitarie, dovranno richiedere l'inclusione nell'archivio mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell'Agenzia delle entrate. Anche in tal caso, il Provvedimento prevede il periodo di

sospensione di 30 giorni durante il quale in attesa della pronuncia dell'Amministrazione è sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie. È pertanto possibile effettuare acquisti e cessione nazionali.

2. Inizio attività dal 31 maggio 2010 al 28 febbraio 2011

Anche i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA dal 31 maggio 2010 al 28 febbraio 2011 vanno distinti in due gruppi:

- a) coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività senza manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero coloro che non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi. Costoro risultano esclusi dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie. Pertanto, per effettuare operazioni intracomunitarie dovranno presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.
- b) coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio di attività esprimendo la volontà di realizzare operazioni intracomunitarie ovvero coloro che, pur non avendo espresso tale volontà in sede di inizio di attività, hanno però effettuato operazioni intracomunitarie nel secondo semestre 2010, presentando i relativi elenchi riepilogativi. Costoro risulteranno iscritti nell'archivio VIES, senza soluzione di continuità.

Conseguenze della non inclusione nell'archivio

Non è chiaro quali siano le conseguenze nel caso in cui il contribuente effettui operazioni intracomunitarie nel periodo di sospensione ovvero in caso di diniego o di revoca.

Per quanto concerne gli acquisti intracomunitari, appare certo che l'operazione dovrà essere assoggettata ad IVA nel Paese comunitario di partenza, non potendo l'acquirente applicare le disposizioni di cui al D.L. n. 331/1993 (reverse charge), essendo il suo numero di partita IVA escluso dalla banca dati VIES.

Per quanto riguarda le cessioni, considerato che, viene *“sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie”*, potrebbe ritenersi che l'operazione sia soggetta ad Iva come nel caso di cessione all'interno del territorio italiano.

Va precisato che solo i contribuenti che intendono eseguire operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate una apposita istanza per dichiarare la volontà di operare con l'estero.

L'adempimento può essere fatto anche inviando una raccomandata, insieme alla copia di un documento di identità del legale rappresentante, all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia, inoltre, che l'inserimento nell'archivio VIES comporta il monitoraggio specifico della posizione da parte dell'Agenzia, pertanto, l'istanza, va presentata solo nei casi reali di effettuazione di operazioni intracomunitarie.

L'Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito Internet, www.agenziaentrate.gov.it, un servizio che permetterà di consultare l'elenco delle partite Iva che risulteranno in possesso dei requisiti per rientrare nel VIES.

I soggetti per i quali sarà disposta l'esclusione dall'archivio entro il prossimo 28 febbraio, qualora intendano porre in essere operazioni intracomunitarie, possono richiedere l'inclusione nell'archivio mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Di seguito si propone un fac-simile di istanza per l'autorizzazione a porre in essere operazioni intracomunitarie:

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Ufficio di
Via

Il sottoscritto, nato a, il, residente a,
in, n....., C.F., legale rappresentante dell'Ente
..... con sede in, Via,
n....., CODICE FISCALE/PARTITA IVA


DICHIARA

ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 29.12.2010, prot. n. 2010/188376:
l'intenzione di effettuare operazioni intraUE ex Titolo II, Capo II, DL n. 331/93, per i seguenti importi presunti:

- acquisti di beni e servizi per euro
- cessioni per euro

In merito si rammenta all'Ufficio destinatario che la dichiarazione di inizio attività é stata presentata anteriormente (o posteriormente) alla data del 31.5.2010;

Firma



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino
e-mail: info@federcircoli.it – website: www.federcircoli.it